



## **Tribunale di Vicenza**

### ***Sezione Prima Civile – Procedure Concorsuali***

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, in persona dei seguenti Magistrati:

dott.	Giuseppe Limitone	Presidente
dott.sa	Paola Cazzola	Giudice
dott.	Giovanni Genovese	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

#### **DECRETO**

visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, co. 6, l.f., presentato il 03/05/2022 da **ARBA PELLI S.P.A.** (C.F. 02178150245), con sede in Montecchio Maggiore (VI), via Nogara n. 19, fraz. Alte Ceccato, in persona del legale rappresentante, giusta determinazione del CdA in data 15/4/2022, rep. 27.230 notaio Renato Facchin, iscritta nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 152 l.f. (come risulta dalla visura camerale storica prodotta), con la difesa dell'avv. Mauro Meneghini, presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti;

rilevato che la società ricorrente ha ad oggetto l'attività di commercio all'ingrosso delle pelli;

rilevato che la società ha presentato, insieme al ricorso preliminare al concordato preventivo:

- la dichiarazione del legale rappresentante di non avere fatto ricorso a questa procedura preliminare con esito infruttuoso nei due anni anteriori al deposito dell'odierno ricorso (pag. 23 ricorso);
- i bilanci degli ultimi tre esercizi aziendali;
- la visura camerale aggiornata;
- il verbale della delibera di cui sopra, con la determinazione di ricorrere alla procedura di concordato preventivo (o ad un accordo di ristrutturazione);
- l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dell'importo dei rispettivi crediti (e delle cause di prelazione);

sentita la relazione del Giudice relatore;

visto l'art. 161 l.f.;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;

ritenuto che sussistano le condizioni volute dalla legge ed in particolare dagli artt. 160 e 161 l.f., cosicché la società ricorrente può essere ammessa alla richiesta procedura preliminare;

rilevato che la ricorrente ha chiesto un termine per il deposito della domanda definitiva di concordato, che può essere fissato in giorni 60, salvo proroga per giustificati motivi, come chiesto;

osservato che la ricorrente dovrà tenere conto, nella predisposizione del piano, di quanto previsto dall'art. 182-ter l.f. per il pagamento dei debiti tributari e contributivi;

ritenuta l'opportunità, sulla base della concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione prodotta, di disporre la nomina di un Commissario Giudiziale ai sensi dell'art. 161 comma 6 l.f., come modificato dal D.L. 69/2019, con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura;

visto l'art. 161 commi 6 e seg. l.f.;

### **P. Q. M.**

dichiara ammissibile la procedura preliminare al concordato preventivo della società **ARBA PELLI S.P.A.** (C.F. 02178150245), con sede in Montecchio Maggiore (VI), via Nogara n. 19, fraz. Alte Ceccato;

delega alla procedura il Giudice dott. Giovanni Genovese;

assegna il termine di giorni 60 per il deposito della domanda di concordato preventivo con la documentazione del caso;

dispone i seguenti obblighi informativi (anche relativi alla gestione finanziaria) a carico del ricorrente, rammentando che la loro violazione determina l'applicazione dell'art. 162, commi 2 e 3, l.f., e che gli atti di straordinaria amministrazione necessitano di specifica autorizzazione:

- breve relazione informativa sulla gestione corrente, con l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, e l'indicazione della giacenza di cassa, e delle rilevanti variazioni di magazzino, ogni 30 giorni;
- *report* specifico su ciascuna significativa operazione industriale e/o finanziaria, quando si verifica;
- situazione patrimoniale aggiornata, ogni 30 giorni;

- elenco dei creditori, con la data in cui è sorto il credito, e dei pagamenti effettuati, ogni 30 giorni;

dispone che la ricorrente, alla scadenza del termine concesso, dia prova della capienza (anche dilazionata) dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute operate e non versate;

nomina Commissario Giudiziale LA DOTT.SSA ELENA MISTRORIGO il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.f. e degli altri obblighi indicati;

dispone che il Commissario Giudiziale verifichi tempestivamente se il concordato in preparazione abbia o meno natura liquidatoria e, in tal caso, se sia fondatamente prevedibile la futura soddisfazione di almeno il 20% del ceto creditorio chirografario, riferendo immediatamente al Tribunale sulle concrete prospettive di fattibilità del piano in preparazione; la verifica andrà senz'altro ripetuta in occasione di eventuali richieste di proroga del termine già concesso;

dispone che la ricorrente:

- depositi la somma di € 3.000,00 mensili (presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al Commissario Giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento) su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso la Banca BNL GRUPPO BNP PARIBAS di Vicenza, Corso Andrea Palladio n. 45, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto;
- depositi in Cancelleria, ogni trenta giorni e separatamente dagli eventuali allegati, una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al Commissario Giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad € 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; il Commissario Giudiziale, esaminata tale

documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati;

segnala alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-*bis* l.f. e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinquies* l.f.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-*bis*, 173 e 182-*quinquies* l.f.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano, con avviso che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale;

dispone che ogni informativa o istanza della ricorrente venga presentata in Cancelleria già corredata del parere del Commissario;

dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al Giudice Relatore il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il Commissario Giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati.



Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Ordina la comunicazione del presente decreto al Registro delle Imprese per la sua iscrizione.

Vicenza, 12/05/2022

Il Giudice rel.

Dott. Giovanni Genovese



Il Presidente

Dott. Giuseppe Limitone



INVIATO AVVISO TELEMATICO

4

13 MAG. 2022

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO